REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Regolamento di Istituto non è solo l'elenco dei doveri a cui gli studenti (e con loro le rispettive famiglie) devono attenersi per non incorrere nelle sanzioni qui previste, ma è soprattutto una compiuta specificazione delle regole che, come in ogni comunità di persone, organizzano la vita sociale di un gruppo. Come tale esso non rappresenta in nessun modo una limitazione della libertà individuale, ma è, al contrario, uno strumento per vivere la scuola, la nostra scuola, in modo armonico e sereno e per garantire il regolare svolgimento delle attività e il rispetto dei diritti di tutti. Questo documento, pertanto, da un lato fa riferimento al Patto formativo sottoscritto dalle famiglie dei nostri studenti, nel quale vengono precisate le responsabilità delle stesse nel sostenere il progetto educativo dell'Istituto e le sue attività formative e culturali e dall'altro risponde alle esigenze evidenziate dalle normative vigenti e recepite all'interno dei nostri organi collegiali e in particolare: a) lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1988 con successive integrazioni al D.P.R. n 235 del 2007 e alla luce delle norme relative all'obbligo scolastico e ai doveri delle stundtesse e degli studenti: L. 107 del 2015); b) il Code of Honour del Liceo, che individua lo stile della partecipazione degli studenti alla vita della scuola sulla base delle seguenti abilità: Responsabilità: motivation & ownership; Collaboration: team working & solidarity; Autonomy: self-regulation & persistence; d) Initiative: problem solving & decision making; Organization: method & time mangement.

Il presente regolamento, all'interno del PTOF, è parte integrante del Patto Formativo che viene proposto alle famiglie e sottoscritto al momento dell'iscrizione; i coordinatori inoltre lo illustrano all'inizio dell'anno ad ogni gruppo classe, in modo più approfondito alle classi prime, commentandolo e discutendolo con gli studenti, così che il rispetto delle regole sia ottenuto in primo luogo attraverso la condivisione delle medesime.

Copia del regolamento è affissa all'albo della scuola (ovvero pubblicato sul sito delle scuole) e pertanto consultabile da parte di chi ne abbia interesse.

Titolo 1. Regolarità della frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi scelti attenendosi agli orari, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio e a rispettare le scadenze relative.

Ai sensi dell'art. 14 c.7 D.P.R. 122/2008, per procedere alla valutazione finale dell'alunno è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell'orario annuale, salvo eventuali deroghe previste per assenze documentate e continuative, secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti e a condizione che tali

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, l'ammissibilità alla classe successiva o all'esame di Stato.

Articolo 1. *Frequenza delle lezioni e dei corsi*
Gli studenti sono tenuti a:
comma 1. partecipare responsabilmente alle lezioni e alle iniziative di carattere formativo in coerenza con la proposta educativa della Scuola;
comma 2. rispettare gli orari delle lezioni, delle attività e dei corsi organizzati dalla scuola;
comma 3. limitare al massimo le richieste di uscire dall'aula durante le ore di lezione e al cambio dell'ora, avendo cura di evitare possibilmente la prima ora e quella immediatamente successiva all'intervallo;
comma 4. frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola (secondo le indicazioni dei docenti). Eventuali assenze, registrate dai docenti, saranno comunicate ai genitori e dovranno essere giustificate (anche con mail o telefonata protocollata). Nel caso la famiglia decida di non avvalersi delle attività organizzate e di provvedere personalmente al recupero, questa dovrà informarne la scuola per iscritto;
comma 5. rispettare le scadenze per la consegna di documenti e/o materiali.
• ~~riferire puntualmente ai genitori le comunicazioni date in classe o affisse all'albo;~~
Casi particolari:
comma 6. per l'esonero dalle lezioni di Educazione fisica, gli studenti che, per le proprie condizioni fisiche o psico-fisiche, non siano in grado di sottoporsi, totalmente o parzialmente, a determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro, dovranno presentare al Preside istanza di esonero sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci e corredata da certificazione medica ~~(cfr. C.M. 401, 3 ottobre 1959).~~ Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti compatibili con le sue particolari condizioni soggettive. (C.M. 216, 17 luglio 1987)
comma 7. il viaggio di istruzione è una regolare attività didattica e in quanto tale è organizzata dalla scuola tenendo presenti le modalità e le mete stabilite dai singoli Consigli di classe.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A, B, C (vedi successiva tabella).

Articolo 2. *Ingressi, ritardi e uscite anticipate*
comma 1. Lo studente è tenuto a rispettare orari di ingresso e di uscita.

comma 2. L'ingresso ritardato - nel corso della prima ora di lezione (entro le 8,55) - deve essere accompagnato da regolare giustificazione attraverso il registro elettronico e possibilmente anticipato via mail ~~(o sul libretto cartaceo)~~. Per ritardi dovuti a cause impreviste lo studente viene ammesso in classe all'inizio dell'ora successiva con un permesso provvisorio riportato sul registro elettronico dal docente, da sostituire con regolare giustificazione (vedi sopra) entro il giorno successivo. **Dopo che per tre volte uno studente arrivasse in ritardo sprovvisto della regolare giustificazione il Preside può non consentirgli di partecipare alle lezioni.**
comma 3. Dopo il terzo ritardo non giustificato lo studente viene ammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore, mentre alla quinta mancata giustificazione, o ritardo nel presentarla (oltre i due richiami sul registro), è previsto un avvertimento alla famiglia. Alla sesta mancata giustificazione si procede con un abbassamento del voto di condotta. Per ogni trimestre il sesto ritardo comporta, previa delibera del Consiglio di classe, un abbassamento del voto di condotta: tale provvedimento è anticipato alla famiglia successivamente al terzo ritardo.
comma 4. Dopo la prima ora di lezione gli studenti sono ammessi a scuola solo se accompagnati da un genitore (o previa comunicazione via mail o via telefonata protocollata).
comma 5. Per ingressi ritardati o uscite anticipate resi sistematici da esigenze di trasporto con mezzi pubblici, occorre un permesso permanente rilasciato dal Preside dopo le opportune verifiche. Le richieste devono essere limitate a oggettive necessità, adeguatamente documentate.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A, B, C (vedi successiva tabella).
L'ingresso posticipato o l'allontanamento non autorizzati dalle attività didattiche interne o esterne alla scuola prevedono il ricorso alla sanzione di tipo G.

Articolo 3. *Assenze e giustificazioni*
comma 1. Le assenze devono essere limitate a casi di effettiva necessità ed essere giustificate contestualmente al rientro a scuola sul registro elettronico dal genitore che ha depositato la firma in segreteria o da altra persona delegata per iscritto dalla famiglia, che abbia depositato la firma in segreteria.
comma 2. Le giustificazioni devono essere verificate dagli insegnanti prima dell'inizio delle lezioni. Non sono accettate giustificazioni telefoniche.
comma. 3. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi, previa autorizzazione iniziale della famiglia. Rimane facoltà del Preside richiedere opportuni chiarimenti alla famiglia, qualora lo ritenga necessario.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A, B, C e, nei casi più gravi, F. (vedi successiva tabella)

Titolo 2. Comportamento nella comunità scolastica

Tutto il personale che opera all'interno della scuola, insieme alle mansioni proprie della sua professione, svolge una funzione educativa. La scuola stessa, in quanto ambiente formale e istituzionale, richiede comportamenti adeguati al contesto che ne riconoscano l'importanza come "spazio comune". Gli spazi e il materiale della scuola, infatti, sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche; gli studenti condividono la responsabilità di averne cura e di rendere accogliente l'ambiente.

Art. 4. *Rispetto delle persone*
Studentesse e studenti sono tenuti a:
comma 1. rispettare il personale docente e non docente, riconoscendone il ruolo educativo;
comma 2. rispettarne le indicazioni relative sia all'ambito didattico sia a quello comportamentale;
comma 3. rispettare tutti i compagni;

Art. 5. *Abbigliamento*
Studentesse e studenti sono tenuti a:
comma 1. adottare un linguaggio e un abbigliamento consoni all'ambiente. Il linguaggio e l'abbigliamento consoni all'ambiente sono condizioni necessarie per garantire il rispetto delle persone con cui si condivide l'esperienza scolastica e per imparare a risultare adeguati al contesto in cui si sta in quel momento. A tal proposito, si ricorda, a titolo esemplificativo, che non saranno accettati: pantaloncini corti di tipo sportivo (ma sono ammessi i pantaloncini tipo bermuda); canotte o canottiere completamente prive di maniche; magliette e camicie che lascino scoperto l'addome; pantaloni lunghi con strappi che lascino vedere le cosce e più in generale le gambe alla stessa stregua dei pantaloncini di tipo sportivo; infradito, ciabatte o simili.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A, B, C, D, F, G, H. (vedi successiva tabella)

Articolo 6*: Rispetto degli ambienti e delle strutture scolastiche*
Studentesse e studenti sono tenuti a:

comma 1. lasciare in ordine e in condizioni decorose materiali, aule, laboratori, palestra; il docente presente all'uscita è autorizzato a trattenere gli alunni fino a quando l'ambiente non sia stato riordinato;
comma 2. non scrivere sui muri, sui banchi e su qualsiasi attrezzatura o arredo della scuola; allo stesso modo è vietato recare qualsiasi tipo di danno a banchi, attrezzature e arredi;
comma 3. avere cura del proprio materiale; la scuola declina ogni responsabilità circa la custodia dei beni lasciati in classe o negli altri ambienti;
comma 4. parcheggiare ciclomotori nel cortile della scuola circolando a motore spento;
comma 5. risarcire personalmente eventuali danni o asportazioni di cui siano responsabili; qualora non si individui il responsabile, il risarcimento sarà suddiviso tra gli alunni della classe o della scuola:
comma 6. non fumare; il divieto vale in tutto l'edificio e in tutte le sue pertinenze e si estende ance alle attività didattiche anche esterne;
comma 7. utilizzare i distributori di merende e di bibite soltanto prima delle ore 8.00, durante l'intervallo e nei momenti di sospensione dell'attività didattica, se autorizzati. Non ne è consentito l'uso durante lo svolgimento delle lezioni, né tra una lezione e la successiva, se non previa autorizzazione dei docenti.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A, B, C, D, F, G, H. (vedi successiva tabella)

Articolo 7. *Uso di smartphone e altri dispositivi elettronici*
comma 1. Sulla base delle circolari ministeriali 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica), 19 dicembre 2022 (Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe) e DM 5274 dell'11 luglio 2024 (Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di Istruzione A.S. 2024-2025), è vietato l'utilizzo di smartphone, smartwatch, smartglass, auricolari e altri dispositivi di creazione e riproduzione audiovideo durante le ore di lezione, per evitare distrazioni a sé e ai compagni e per non arrecare disturbo allo svolgimento della lezione.
comma 2. I dispositivi di cui sopra non possono essere tenuti addosso né sul banco o sulla sedia, anche se in astucci o contenitori, e vanno riposti spenti nello zaino, borsa o cartella, salvo diversa indicazione del docente, che, per esempio, in occasione di compiti scritti, può chiedere agli studenti di mettere sulla cattedra il proprio dispositivo.
comma 3. È consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe quali strumenti compensativi per studenti con BES, nonché, con il consenso del docente, per finalità didattiche e formative (ma solamente per

il grado del Liceo), anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. Allo stesso modo è consentito l'uso di dispositivi personali o della scuola (tablet, notebook, ecc.) per usi didattici secondo le indicazioni del docente.

comma 4. Costituiscono aggravanti delle violazioni di cui all'articolo precedente:

l'uso dei dispositivi sopra indicati per qualsiasi motivo durante una verifica in classe di qualsiasi genere; la diffusione di immagini, audio o video relative alla vita scolastica senza il consenso esplicito e scritto degli interessati;

la creazione e la diffusione di contenuti digitali, espressioni verbali e comportamenti irrispettosi, offensivi, emarginanti, diffamatori, discriminatori o violenti o in generale lesivi dei diritti e della sensibilità personale, anche attraverso i social network e le piattaforme digitali.

comma 5. Nei locali della scuola è vietato registrare immagini, audio o video senza esplicita autorizzazione del docente e delle persone interessate, nel rispetto di quanto disposto dal Garante della privacy. In occasione di uscite o visite o viaggi di istruzione, eventuali fotografie o riprese effettuate dagli studenti per fini personali sono lecite nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni del Garante della privacy.

Precisazione: La scuola non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni riguardanti i dispositivi citati lasciati incustoditi dagli studenti nei locali della scuola, comprese le aule, le palestre e gli spogliatoi.

Titolo 3. Partecipazione

Articolo 8. *Assemblee studentesche*

comma. 1 In conformità alla normativa vigente le studentesse e gli studenti hanno diritto di indire e di partecipare alle assemblee di Istituto e alle assemblee di classe. Durante le assemblee studentesche l'attività didattica è sospesa. All'assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Preside, i docenti che lo desiderano, con diritto di parola, inoltre i docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza.

comma 2. *Assemblee di classe*. L'assemblea di classe, della durata massima di due ore al mese, non può essere tenuta sempre nel medesimo giorno della settimana, deve essere richiesta con apposito modulo al Preside con almeno cinque giorni di anticipo indicando l'ordine del giorno, previo accordo con i docenti in orario che dovranno sorvegliare sul suo corretto svolgimento. Le studentesse e gli studenti scelgono, all'interno del gruppo classe, un Presidente dell'assemblea che avrà cura di coordinare i lavori (di norma uno dei due rappresentanti di classe), fungendo anche da moderatore del dibattito. Le studentesse e gli studenti scelgono altresì un segretario verbalizzante. All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Preside, su invito degli alunni, i docenti del Consiglio che lo desiderano e che discrezionalmente, in assunzione di responsabilità, ritengano il loro intervento

deontologicamente corretto e opportuno. Il moderatore dell'assemblea, il Preside o un suo delegato hanno la facoltà di scioglierla, nel caso in cui lo svolgimento non sia conforme alle sue finalità istituzionalmente definite.
comma 3. *Assemblee di Istituto*. L'assemblea d'Istituto può essere convocata su richiesta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto, dalla maggioranza dei rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli studenti. Le studentesse e gli studenti che non intendono partecipare all'Assemblea Studentesca non possono allontanarsi dalla scuola, ma devono restare in aula. Gli alunni che partecipano all'assemblea, vi rimangono fino allo scioglimento della stessa. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto designano di volta in volta un moderatore della medesima. Il Preside o un suo delegato hanno la facoltà di sciogliere l'assemblea nel caso in cui lo svolgimento non garantisca il diritto alla libertà di opinione e di espressione. Le assemblee di Istituto, a cui può essere richiesta la partecipazione di esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, sono al massimo tre per anno scolastico. I richiedenti dovranno indicare il nome degli esperti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. L'intervento degli esperti esterni deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. Su domanda delle studentesse e degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. D'ogni assemblea va redatto dedicato verbale da consegnare al Preside. Dopo ogni assemblea sarà esposta all'albo degli studenti una relazione dei lavori a cura degli organizzatori della medesima.

Articolo 9. *Libertà di espressione*
comma 1. Docenti, genitori, studentesse e studenti hanno diritto di esprimere liberamente, in forma individuale o associata, orale o scritta il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme: a) è consentita la diffusione di articoli, volantini con consegna brevi manu o tramite la loro affissione a bacheche dedicate in Istituto, a condizione che i documenti esposti o fatti circolare riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di libertà di stampa;
b) è vietata la diffusione di contenuti a scopo pubblicitario o commerciale
c) è vietata la propaganda a contenuto religioso o politico, fatta eccezione per quella riguardante le elezioni degli organi collegiali, nei tempi prestabiliti.
d) non è lecita l'affissione-diffusione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente, in particolare di materiale che contiene espressioni e divulgazioni di opinioni offensive, discriminatorie, diffamatorie o lesive dell'onorabilità e della dignità delle persone, fermo restando l'eventuale sanzionabilità in sede penale di tali comportamenti;
e) è vietata la condivisione di materiali o messaggi che compromettano il clima educativo o violino il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità o le norme in materia di privacy e

sicurezza. Il Preside può motivatamente vietare la diffusione di pubblicazioni il cui contenuto sia incompatibile con le finalità educative dell'Istituto.

Titolo 4. Altre norme

Articolo 10. *Somministrazione farmaci*

comma 1. **Per la somministrazione di qualsiasi tipo di farmaco ci si attiene al Protocollo Provinciale d'intesa del 20 maggio 2013.**

Articolo 11. *Piano di autocontrollo del sistema HACCP*

comma 1. Per le feste di compleanno e simili è consentito portare a scuola solo alimenti convenzionati da forni o pasticcerie e affini. Non è consentito il consumo di alimenti preparati in famiglia. I genitori sono tenuti a esibire e consegnare lo scontrino fiscale relativo al prodotto che ne garantisce l'acquisto. Sull'apposito registro della rintracciabilità, a cura della segreteria, vengono riportati i dati e conservato lo scontrino per un intero anno scolastico.

Sanzioni applicabili

In caso di violazione delle norme del presente regolamento, gli organi competenti si riservano di deliberare in merito ai provvedimenti da adottare e alle relative ripercussioni sul voto di condotta.
La nostra scuola fa proprie le indicazioni contenute nell'articolo 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, in base al quale:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.
- la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (previsto per le tipologie D, F, G, H della tabella). Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali, per esempio, le attività di servizio, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. Tali provvedimenti si configurano non solo come sanzioni autonome, alternative alle altre previste dal regolamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Le sanzioni applicabili sono:

TIPOLOGIA	MODALITÀ DI NOTIFICAZIONEOSSERVAZIONI	ORGANO COMPETENTE
A. Richiamo verbale		Singolo docente, personale non docente e/o Preside
B. Comunicazione scritta alla famiglia	- Mediante registro elettronico e/o sul diario con richiesta di firma per p.v. e/o A mezzo lettera protocollata	Singolo docente e/o Preside
C. Richiamo scritto sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	- Mediante registro elettronico e/o sul diario con richiesta di firma per p.v. e/o A mezzo lettera protocollata	Singolo docente e/o Preside
D. Risarcimento danni	- A mezzo telefonata protocollata	Preside, Consiglio di classe* e/o Consiglio d'Istituto* (in relazione alla gravità del fatto), Ente gestore.
E. Ritiro dello smartphone, di altro dispositivo o di altro materiale elettronico non autorizzato (con comunicazione alla famiglia)	- A mezzo telefonata protocollata Osservazioni: Il telefono sarà restituito dalla segreteria a un genitore. Il ripetersi della suddetta violazione determina una sanzione disciplinare, con abbassamento del voto di condotta, deliberata dal Consiglio di Classe.	Docente o personale non docente con successiva consegna al Preside/Segreteria
F. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	Può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari ed è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Sono inviate alla famiglia: - informazione relativa all'infrazione a mezzo telefonata o lettera protocollata - notifica scritta della sanzione deliberata dal Consiglio di classe	Consiglio di classe*
G. Allontanamento superiore a 15 giorni	Può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In questi casi la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria. Sono inviate alla famiglia: - informazione relativa all'infrazione a mezzo telefonata o lettera protocollata - notifica scritta della sanzione deliberata dal Consiglio di classe	Consiglio d'istituto*
H. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Si applica nelle ipotesi previste dal punto G, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Sono inviate alla famiglia: - informazione relativa all'infrazione a mezzo telefonata o lettera protocollata - notifica scritta della sanzione deliberata dal Consiglio di classe	Consiglio d'istituto*

* il Consiglio di classe, in materia disciplinare, opera nella sua composizione allargata a tutte le componenti, compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).
I componenti del consiglio di classe e di Istituto sono convocati, con preavviso di almeno tre giorni, a mezzo telefonata protocollata seguita da comunicazione scritta.
Tali organi deliberano in ogni caso a maggioranza dei membri effettivamente presenti alla seduta e votanti e, in caso di parità, il voto del Preside avrà valore doppio.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione; tale ricorso deve essere presentato all'Organo di Garanzia Interno alla scuola, il quale è tenuto ad esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Esso decide anche – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di cui al DPR 235/07.
L'impugnazione della sanzione non ne sospende l'applicazione.
L'Organo di Garanzia è composto da cinque membri: il Preside che lo presiede, un rappresentante dell'Ente Gestore, un docente, un rappresentante degli studenti (nel caso del Liceo) e un rappresentante dei genitori, designati dalla corrispondente componente in seno al Consiglio di Istituto nella prima seduta di ogni anno scolastico. Contestualmente verrà indicato un membro supplente per ogni categoria in sostituzione di quelli effettivi, qualora siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione. I componenti dell'Organo sono convocati in seduta unica, con preavviso di almeno tre giorni dalla data di presentazione dell'impugnazione, a mezzo telefonata protocollata seguita da comunicazione scritta.
Tale organo delibera in ogni caso a maggioranza dei membri effettivamente presenti e votanti e, in caso di parità, il voto del Rappresentante dell'Ente gestore avrà valore doppio.
A livello regionale è poi previsto un ulteriore Organo di Garanzia, competente a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto.
Le decisioni sono di competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, ma subordinatamente al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo – presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.
L'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o

rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere del suddetto Organo.